

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DE TRENT

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 10/2024 DEL 15.02.2024

ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

NR. 10/2024 DAI 15.02.2024

REPUBBLICA ITALIANA
COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. _____ Atti Pubblici

CONTRATTO DI LOCAZIONE PARZIALE AD USO NON ABITATIVO
DELL'IMMOBILE SITO IN SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN,
STRADA DE LA PIEIF N.1, – P.ED. 227 C.C. VIGO DI FASSA/VICH

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di febbraio
(__/02/2024) a San Giovanni di Fassa-Sén Jan (TN), in strada di Pré de
gejia n. 2, presso il Comun General de Fascia, avanti a me dott.ssa
Elisabetta Gubert, esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti
nei quali è parte il Comun General de Fascia medesimo, in qualità di
Segretario Generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 166 del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3 maggio 2018
n. 2 e successive modifiche, sono comparsi i seguenti Signori della cui
identità personale, qualifica e poteri io Segretario Ufficiale rogante sono
personalmente certo:-----

- 1) GIUSEPPE DETOMAS, nato a _____ il _____ che
agisce in qualità di Procurador pro-tempore del Comun general de
Fascia, in nome e per conto di questo, che ha sede in strada di Pré
de Gejia, n. 2 a San Giovanni di Fassa (Trento), C.F. 91016380221,
di seguito denominato "locatore"; -----

2) _____, nato a _____ il _____, in qualità di Presidente dell'associazione culturale "Union di ladins de Fascia" con sede in strada de Pra dal Monech n. 3 a San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, C.F. 91004410220, di seguito denominato conduttore; -----

Detti comparenti hanno richiesto la stipulazione del presente contratto e, a questo fine, premettono quanto segue:

- il Comun general de Fascia è proprietario dell'immobile, recentemente restaurato, denominato "Ciasa de la Moniaria", sito in San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, strada de la Pieif n.1, – p.ed. 227 in C.C. Vigo di Fassa/Vich; -----

- il Consei de Procura del Comun general de Fascia, con deliberazione N. ____ del _____ ha approvato lo schema di contratto per la concessione in locazione alla associazione culturale "Union di ladins de Fascia" di circa mq. 106 dell'edificio denominato "Ciasa de la Moniaria" per il periodo di sei anni, autorizzando la stipula del contratto; -----

- vista la stima di data 1° settembre 2023 a firma del geom. Raffaele Vanzo, addetto all'Unità Organizzativa dei servizi tecnici del Comun general de Fascia, in atti; -----

tutto ciò premesso, costituendo la premessa parte sostanziale ed integrante del presente contratto, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue: -----

ART. 1 - OGGETTO

Il Comun general de Fascia, come sopra rappresentato, di seguito denominato anche "locatore", con il presente contratto dà e concede in locazione ad uso non abitativo all'Union di Ladins de Fascia, di seguito denominata anche "conduttore", che accetta ai patti e condizioni fissati

con il presente contratto e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per il perseguimento dei propri fini statutari, i seguenti vani, meglio evidenziati nella planimetria allegata sub A al presente contratto, dell'edificio sito in San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, strada de la Pieif n.1, – p.ed. 227 in C.C. Vigo di Fassa/Vich: parte del subalterno 6 composto dallo studio di registrazione radio - ubicato a piano terra della “Ciasa de la Moniaria” - e dall'anti bagno con bagno - ubicati al primo piano, l'intero subalterno 8 dell'edificio sopraccitato composto da ingresso, due uffici, un ufficio “open space”, oltre al pianerottolo esterno e alla scala esterna d'accesso agli uffici, aventi una superficie utile complessiva di mq. 106. I locali vengono consegnati non ammobiliati. Viene esclusa dall'oggetto del presente contratto la sala polifunzionale posta al primo piano dell'edificio che resta in uso al locatore, salvo richiesta specifica del conduttore.

Il locatore dichiara che il predetto immobile è censito al Catasto Fabbricati in Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) con i seguenti dati: in C.C. Vigo di Fassa/Vich (429) – particella edificiale 227 – sub. 6 - foglio 19 – zona censuaria 1 - categoria B/4, classe 1 – rendita catastale Euro 1.659,69; -----

in Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) con i seguenti dati: in C.C. Vigo di Fassa/Vich (429) – particella edificiale 227 – sub. 8 - foglio 19 – zona censuaria 1 - categoria B/4, classe 1 – rendita catastale Euro 411,51; -----

Il conduttore dichiara, ai sensi dell'art. 1812 del Codice civile, di aver eseguito accurato sopralluogo dell'immobile e che il bene è in buono stato manutentivo ed esente da vizi e del tutto idoneo dal punto di vista normativo alla attività come da successivo art. 2. -----

ART. 2 – DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile viene concesso in locazione esclusivamente per l'esercizio dell'attività istituzionale dell'associazione culturale "Union di ladins de Fascia". -----

Il conduttore dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la gestione dell'attività da svolgere presso i locali oggetto del presente contratto ed assume quindi, per la durata del contratto, a proprio esclusivo carico, ogni incombenza inerente e conseguente. -----

È vietata qualsiasi variazione, anche parziale, della destinazione d'uso della porzione di immobile locata, se non previo assenso dell'Amministrazione locataria. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto. -----

ART. 3 - DURATA

Il presente contratto ha la durata di anni 6 (sei) a partire dal _____ e con scadenza il _____. Alla scadenza naturale, ai sensi dell'art. 28 della Legge 27.07.1978, n. 392, il contratto verrà automaticamente rinnovato per ulteriori 6 (sei) anni, salvo disdetta espressa da parte del conduttore con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dando un preavviso al locatore di almeno sei mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

ART. 4 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone annuo iniziale di locazione è stabilito in Euro 12.084,00 (dodicimilaottantaquattro/00). -----

Secondo la vigente legislazione il canone di locazione non è soggetto ad IVA trattandosi di attività esclusa dal campo di applicazione del tributo per carenza, in capo all'Amministrazione locataria, del requisito soggettivo

dell'esercizio di impresa come definito dall'articolo 4 del D.P.R. n. 633/72. A partire dalla seconda annualità il canone annuo da corrispondere verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. La comunicazione di aggiornamento verrà inviata a cura del locatore a mezzo Posta Elettronica Certificata. -----

Il canone dovrà essere pagato in rate mensili anticipate di Euro 1.007,000 (millesette/00), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante la procedura di pagamento pago PA. Il canone relativo alla prima mensilità, sarà versato dal conduttore entro 20 giorni dalla stipulazione del presente contratto. -----

Il conduttore non potrà, per alcun motivo, ritardare il pagamento delle rate del canone e non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute. -----

In caso di ritardato pagamento sono comunque dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi moratori al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile maggiorato di tre punti percentuali.

ART. 5 – IMPIANTI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Le parti danno atto che il locatore ha informato il conduttore in ordine alla conformità degli impianti esistenti e alle caratteristiche energetiche dell'immobile oggetto del presente atto ed ha consegnato tutta la documentazione di conformità degli impianti esistenti; l'attestato di prestazione energetica relativo all'unità immobiliare di data 7 dicembre 2023 a firma del tecnico abilitato ing. Gianluca Tucceri - codice certificato n. AA01556-63 - è allegato al presente atto sub B, ritenendo senza riserve adempiuti gli obblighi di cui all'art. 6, terzo comma, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.. Al riguardo il locatore attesta che la documentazione energetica è

pienamente valida ed efficace, non è scaduta e non risulta decaduta, non avendo eseguito, dalla data del rilascio, interventi di ristrutturazione o di riqualificazione che hanno modificato la classe energetica di quanto locato e che sono rispettati gli obblighi di legge per la funzionalità degli impianti. -----

ART. 6 – SPESE DI GESTIONE

Sono a carico del conduttore le spese relative al riscaldamento, al consumo elettrico, al canone di acqua/fognatura/depurazione e allo smaltimento dei rifiuti. Per lo smaltimento dei rifiuti il conduttore si farà carico delle tasse comunali e ne darà comunicazione al comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan per l'intestazione. Per il riscaldamento, l'acqua e l'energia elettrica il conduttore verserà, unitamente al canone di locazione, un anticipo mensile di euro 100,00 (cento/00) che verranno conguagliati in base ai consumi risultanti dalle fatture relative all'anno solare precedente rapportati alla superficie locata. -----

Sono a totale carico del conduttore le spese per la pulizia degli spazi concessi in locazione. -----

ART. 7 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI

Il conduttore assume l'obbligo di provvedere agli interventi utili alla conservazione dei locali e degli impianti oggetto del presente contratto. Dovrà quindi, per la parte di immobile in uso esclusivo, provvedere a sua cura e spese alle opere di manutenzione ordinaria dell'immobile (dei locali e degli impianti), tutte da eseguirsi a regola d'arte. Non provvedendovi la parte conduttrice vi provvederà la parte locatrice anche avvalendosi del deposito cauzionale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per manutenzione ordinaria si intende la tinteggiatura dei locali, la sostituzione di parti dell'immobile di uso quotidiano (rubinetti, lavandini,

sifoni, termosifoni, serramenti, vetri) ecc...-----

Le spese di manutenzione straordinaria (art. 1005 c.c.) sono a carico del locatore. -----

Il conduttore si impegna a non apportare migliorie né ad intraprendere alcun lavoro idoneo a modificare, seppur in parte, le condizioni originali dell'immobile locato senza il consenso espresso del locatore il quale, sia in caso di concessione che di diniego, dovrà darne comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata. In ogni caso, in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., non spetterà alcun indennizzo al conduttore per eventuali miglioramenti e/o addizioni apportati all'immobile e/o agli impianti, anche se effettuati con il consenso scritto del locatore; detti miglioramenti e/o addizioni, che dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, rimarranno acquisiti al locatore in via definitiva in virtù del principio dell'accessione, ai sensi degli artt. 934 e ss. del c.c.. -----

Sono a carico del conduttore tutte le spese che dovessero risultare necessarie per l'adeguamento dei locali ai fini dell'esercizio della propria attività, anche in deroga alla ripartizione delle spese straordinarie e ordinarie. -----

In ogni caso, se fossero apportate modifiche all'immobile di qualsiasi natura e specie senza la prescritta autorizzazione del locatore, quest'ultimo ha diritto di ottenere il ripristino a spese del conduttore ed il risarcimento di tutti i danni, senza che l'eventuale decorso del tempo possa considerarsi implicito consenso e/o tolleranza. -----

Nei casi previsti dagli articoli 1583 e 1584 c.c. il conduttore non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento di danni o spese qualora, per riparazioni che la parte locatrice decidesse di effettuare, modifiche o miglioramenti all'interno dello stabile o a parte di esso od ai vani locati, dovesse risultare

limitato in tutto o in parte l'uso e il godimento della cosa. -----

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

Il conduttore si impegna, tramite preventiva richiesta e nei tempi e modi convenuti, tali da non intralciare l'attività del conduttore, a consentire al locatore o suoi incaricati l'accesso alle unità immobiliari oggetto del presente contratto per effettuare lavori, riparazioni o per verificare lo stato di manutenzione della stessa. -----

Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile oggetto di locazione e di averlo trovato adatto all'uso convenuto e così di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode con cura e diligenza del medesimo. Il conduttore si impegna a riconsegnare le unità immobiliari nello stato in cui le ha ricevute, salvo il normale deperimento d'uso, senza nulla pretendere. Il conduttore esonera il locatore da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare da cause di forza maggiore e fatti indipendenti dalla volontà del locatore, nonché per i danni che dovessero occorrere a terzi in conseguenza dell'utilizzo del fabbricato. -----

È a carico del conduttore l'onere per la copertura assicurativa della responsabilità civile per l'espletamento dell'attività svolta, con l'inclusione dei danni provocati da qualunque persona coinvolta nello svolgimento dell'attività. Copia della polizza dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. -----

Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare ai suoi eventuali collaboratori e/o dipendenti la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata per l'uso stabilito. -----

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE

A titolo di cauzione definitiva, il conduttore ha costituito garanzia mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. ____ di data _____ emessa da _____ Agenzia di _____ nell'importo di Euro _____ (_____) equivalente a tre mensilità del canone, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione, a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, del rimborso delle somme che l'Amministrazione locataria dovesse eventualmente sostenere per qualsiasi fatto del conduttore, ivi incluso il mancato pagamento del canone di locazione e l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale senza rispetto del termine di preavviso. In caso di escussione parziale della cauzione, il conduttore si impegna al suo reintegro a semplice richiesta dell'amministrazione nei termini e nei modi dalla stessa stabiliti. -----

La cauzione verrà restituita, interamente o in parte, senza interessi dall'Amministrazione comunale dopo la riconsegna dei locali, a locazione scaduta, accertato che non vi siano pendenze di alcun tipo e previa verifica dello stato di conservazione dei locali e compreso il ripristino, in base al normale deperimento d'uso occorso nel periodo di locazione. Resta salvo per l'Amministrazione locatrice l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. -----

ART. 10 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto di sublocazione e di cessione del contratto senza l'assenso scritto del locatore. -----

ART. 11 – FACOLTÀ DI RECESSO

Per i primi due anni del contratto non è consentito al conduttore recedere dal medesimo, salvo che ricorrano gravi motivi da comunicarsi con lettera

raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di almeno sei mesi. Trascorso il primo biennio, il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo preavviso da darsi con lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. -----

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è unico ed inscindibile e contraria alla libera volontà delle parti deve intendersi ogni interpretazione mirante al frazionamento delle prestazioni e obbligazioni reciprocamente assunte, essendo queste tutte essenziali ed unitamente determinanti per il buon fine del contratto stesso.

Il mancato adempimento o l'adempimento anche parziale di una sola clausola da parte del conduttore dà facoltà all'Amministrazione locataria di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il medesimo contratto, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni. -----

Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche nel caso in cui si verifichi una sola delle seguenti inadempienze: -----

- Il conduttore risulti in mora con il pagamento del canone per un importo superiore a tre mensilità; -----
- Il conduttore abbia apportato modificazioni non autorizzate ai locali e agli impianti dati in locazione o abbia eseguito lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistiche-edilizie; -----
- il conduttore effettui una attività diversa da quella indicata nel presente contratto, senza previo assenso dell'Amministrazione proprietaria; -----
- il conduttore non reintegri nei termini fissati dall'Amministrazione la cauzione escussa a garanzia degli obblighi contrattuali; -----

- il conduttore sublochi i locali o ceda il contratto senza l'assenso scritto del locatore. -----

In esito alla dichiarazione di risoluzione del contratto, il locatore potrà esigere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

ART. 13 – CONSEGNA DELL'IMMOBILE

Prima di dar corso all'occupazione del bene e di concerto con un addetto dell'Unità Organizzativa dei servizi tecnici del Comun general de Fascia, dovrà essere stilato un verbale di consegna descrivente lo stato manutentivo dei beni. -----

ART. 14 – RICONSEGNA IMMOBILE

In caso di recesso anticipato o in caso di risoluzione del presente contratto, il conduttore deve riconsegnare i locali al locatore completamente ritinteggiati e in buono stato di manutenzione, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia in conformità al presente contratto (art. 1590 c.c.). Ogni eventuale intervento di rimozione e sgombero delle dotazioni di proprietà del conduttore impone allo stesso l'onere della perfetta rimessa in pristino dell'immobile. -----

Alla scadenza del presente contratto dovrà essere stilato un verbale di riconsegna descrivente lo stato manutentivo dei beni. -----

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Le spese fiscali e i diritti relativi alla stipulazione del presente contratto sono a carico del conduttore, ad eccezione dell'imposta di registro, dovuta in misura proporzionale sui canoni con aliquota del 2% ai sensi dell'art. 5 Tariffa – Parte prima del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, che grava su locatore e conduttore in parti uguali. -----

ART. 16 – ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, il conduttore dichiara di eleggere domicilio nella propria sede legale in _____.

Il locatore elegge domicilio presso la propria sede legale in Str. di Pré de gejia, 2, 38036 Sèn Jan / S. Giovanni di Fassa (TN).

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione, applicazione, risoluzione od interpretazione del contratto sarà esclusivamente competente il foro di Trento.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai fini di attività finalizzate all'assolvimento di obblighi relativi al presente contratto.

ART. 19 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Il Comun general de Fascia fa presente di aver adottato il PIAO contenente la sezione anticorruzione e trasparenza nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti teso a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il conduttore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comun general de Fascia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comun general nei confronti del

medesimo conduttore per il triennio successivo alla cessazione. -----

Il conduttore, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi del summenzionato codice di comportamento, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti del codice stesso. -----

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al conduttore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. -----

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali in materia. – Qualora una previsione del presente contratto dovesse essere invalida o comunque inapplicabile in base alle attuali o future leggi in vigore nel corso della durata del contratto, tale previsione sarà da intendersi come se non apposta e le restanti previsioni continueranno ad avere efficacia e non saranno inficiate da tale previsione invalida e/o inapplicabile. Tale previsione invalida e/o inapplicabile deve essere sostituita da una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita. Qualunque modifica al presente contratto, per essere valida ed efficace tra le parti e comunque opponibile, deve risultare per iscritto. ----

ART. 21 – APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano espressamente a sensi e per gli effetti di cui agli articoli

1341 e 1342 Codice civile, le clausole e condizioni contenute agli articoli:
2 – destinazione dell’immobile e divieto variazione anche parziale della
destinazione d’uso senza assenso del locatore; 4 – aggiornamento
canone e interessi per ritardato pagamento del canone; 7- esclusione
risarcimento al limitato godimento della cosa per riparazioni o modifiche;
8 - deroga indennizzo per miglioramenti e addizioni; 10 – deposito
cauzionale; 12 – facoltà di recesso; 13 – risoluzione del contratto.-----

Le parti, trovandosi nelle condizioni di legge, dispensano me Ufficiale
rogante dalla lettura degli allegati A – planimetria e B – attestato di
prestazione energetica, di cui dichiarano di avere perfetta conoscenza.

E richiesto io Segretario Generale Ufficiale rogante ho ricevuto quest’atto,
redatto mediante strumenti informatici su n. ____ pagine a video di cui
interamente scritte n. ____ pagine e la _____ per _____ righe, firme
escluse, ed esclusi gli allegati su lettere A e B, atto da me letto alle parti
che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà
sottoscrivendolo unitamente agli allegati A e B, con firma digitale con me
Ufficiale rogante, verificata a mia cura ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M.
30.03.2009 e dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m..

Per il Comun general de Fascia

Per l’Union di Ladins de Fascia


Il Procurador

Il Presidente

Avv. Giuseppe Detomas

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Elisabetta Gubert



Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

*Copia valiva che l'originèl, sun papier senza bol per
doura amministrativa.*

VISTO / SOTSCRIT: **LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA**
FIRMATO DIGITALMENTE
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 19 febbraio 2024